Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano
tel. 02/67071596 - fax 02/67071597
www.opl.it - segreteria@opl.it
C.F. 97134770151

Seduta di Consiglio del 05/02/2015

Delibera di revoca del bando "Concorso di idee per logo e immagine coordinata dell'OPL"

PREMESSO

- che il 15/07/2014 l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, come da delibera di questo Consiglio del 10/07/2014, nell'ottica di riqualificare l'immagine dell'Ente, ha promosso un concorso di idee finalizzato alla raccolta di proposte per la realizzazione di un nuovo logo che identifichi l'Ordine e lo renda riconoscibile;

- che la partecipazione al bando è stata aperta a singoli cittadini, alle scuole, alle imprese e ai professionisti, alle associazioni/enti senza scopo di lucro;

- che il bando ha previsto di attribuire al vincitore del concorso un premio di 3000 EUR;

- che il bando ha altresì previsto che, qualora il Consiglio non individui un progetto adeguato agli obiettivi del concorso, ha facoltà di non premiare alcuna delle opere presentate;

- che la partecipazione al concorso è stata prevista in forma anonima, stabilendo che, ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di un codice alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e cinque numeri, da riportare sul plico di presentazione delle domande, in sostituzione del mittente, e sulle buste A e B in esso contenute;

- che sono state presentate n.346 domande di partecipazione;

- che nel corso della verifica dei requisiti contenuti nella documentazione presentata è stata rilevata la non univoca interpretazione del bando di gara relativamente all'inserimento dei codici alfanumerici che ha fatto si che molti concorrenti riportassero codici secondo criteri dissimili;

- che dai verbali della Commissione giudicatrice risulta disposta l'esclusione di varie domande per i seguenti motivi:

* non ammissibili n.28 plichi poiché privi del codice alfanumerico in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibile n.1 plico poiché privo del codice alfanumerico e privo dell'indicazione "Concorso di idee per la realizzazione del LOGO dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia" in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibile n.1 plico poiché il codice non presenta i requisiti richiesti dal punto 6 del Bando, ossia quattro lettere maiuscole e cinque numeri, nonché sull'esterno del plico risulta indicato il mittente in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibili n.23 plichi poiché il codice non presenta i requisiti richiesti in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibili n.9 plichi per mancato inserimento di allegati o compilazione dei documenti (busta A) non conformi alle modalità previste al punto 6 del Bando;
* non ammissibili n.5 plichi poiché sull'esterno del plico risulta indicato il mittente in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibili n.15 plichi poiché privi del codice alfanumerico e poiché sull'esterno degli stessi risulta indicato il mittente in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibili n.16 buste poiché non pervenute all'interno del plico previsto e poiché contenenti il mittente in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande;
* non ammissibile n.1 plico poiché la "Proposta creativa" non è inserita nella busta B in violazione del punto 6 del Bando relativo alle Modalità e termini di presentazione delle domande.

- che dopo la comunicazione del provvedimento di esclusione diversi partecipanti hanno formulato rilievi e contestazioni deducendo profili di illegittimità della procedura;

- che tale situazione potrebbe aprire un ragguardevole contenzioso;

- che al concorso di idee si applica il rito speciale degli appalti, atteso che si tratta di una procedura ad evidenza pubblica che, pur nella sua specificità, condivide ratio e presupposti con le altre procedure pubblicistiche volte all'individuazione del contraente migliore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23/03/2004, n.1544);

- che in questa fase del procedimento l'interesse dei partecipanti è generalizzato e quindi la revoca della procedura non crea situazioni di possibile danneggiamento;

- che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la P.A. conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del

pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.5681/2012 e sez. VI, n.2418/2013 - Parere AVCP n.177/2012);

- che sarebbe, semmai, scorretta la condotta dell'Amministrazione che revochi con ritardo gli atti di gara, ingenerando legittimi affidamenti, quando avrebbe potuto (e dovuto) procedere con largo anticipo al ritiro in autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20/02/2014, n.790);

- che in considerazione degli ingenti costi che scaturirebbero dal potenziale contenzioso ed avuto riguardo all'ammontare del premio stabilito dal bando (3000 EUR), richiamati i principi di buon andamento e di non aggravamento del procedimento, sussistono concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;

- che la revoca del bando, intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria, non comporta alcun indennizzo, in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessi quale quella determinata, ad esempio da un provvedimento di aggiudicazione. Infatti, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell'Ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione delle gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24/05/2013, n.2838);

- che ai fini della revoca non si ritiene di effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/02/2010, n.743).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuna la revoca del procedimento relativo al concorso di idee dando atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine

DELIBERA

- di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, il concorso di idee finalizzato alla raccolta di proposte per la realizzazione di un nuovo logo che identifichi l'Ordine e lo renda riconoscibile, promosso con bando pubblicato il 25/07/2014;

- di dare atto che la revoca del bando interviene in una fase antecedente all'individuazione della migliore proposta e dell'aggiudicazione provvisoria, in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e pertanto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti;

- di non utilizzare i loghi ricevuti per la partecipazione al concorso per nessun motivo o uso;

- di annullare il relativo impegno di spesa di 3000 EUR adottato il 10/07/2014 per il premio sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11 “Promozione e sviluppo della professione";

- di ordinare la distruzione di tutta la documentazione ricevuta dai candidati per la partecipazione al concorso trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Ordine;

- di disporre l’immediata pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente, dando mandato al Vicepresidente dottor Mazzucchelli e al Funzionario dottor Chiacchiaro di rendere esecutiva la presente delibera.